



# COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI



Ufficio VIGILANZA

**ORDINANZA Numero 25**

**Casoli, lì 04-07-19**

**Oggetto:** Ulteriore modifica Ordinanza n. 16/2019: Disciplina della sosta nel Centro Urbano Modifica Ordinanza n. 7/2019.-

## IL SINDACO

**Vista** la propria precedente Ordinanza n. 16/2019 con la quale è stato, tra l'altro, introdotto il divieto di circolazione veicolare **dal 15 giugno 2019 fino al 15 Settembre 2019**, dalle **ore 17.00 alle ore 23.00**, a qualsiasi genere di veicolo durante i giorni di Sabato e Domenica lungo c.so Umberto I dall'incrocio con via Montaniera fino all'incrocio di c.so Umberto I con l'accorciatoia che conduce alla piscina comunale sita di fronte al civico n.161 di c.so Umberto I.

**Tenuto Conto** che con la successiva ordinanza n. 22/2019, il tratto di strada interdetta alla circolazione è stato ridotto su c.so Umberto I dall'incrocio con via Montaniera fino alla fontanella posta immediatamente dopo la Chiesa di S. Reparata;

**Dato Atto** che l'inizio dell'interdizione alla circolazione dalle ore 17.00 si è rivelata essere troppo penalizzante per i cittadini;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno modificare l'orario di inizio del divieto di circolazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dei giorni di Sabato e Domenica fino **al 15 Settembre 2019**;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00,

## ORDINA

Dal **06.07.2019** al **15.09.2019**, l'orario di divieto di circolazione veicolare e sosta nel tratto di strada di c.so Umberto I situato dall'incrocio con via Montaniera fino alla fontanella posta immediatamente dopo la Chiesa di S. Reparata, sarà **dalle ore 19.00 alle ore 23.00**.

Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza resta valido quanto scritto nella precedente Ordinanza n. 16 e n. 22/2019.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza vale esclusivamente per i giorni in essa indicati.

Il Sindaco  
F.to TIBERINI MASSIMO

---

---

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 618 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, li 04-07-2019

Il Messo Comunale

F.to come all'originale

---